



COMUNE DI PALERMO

Ufficio di Staff del Segretario Generale
Piazza Pretoria n. 1 Palermo

Tel: 091/7402305 – fax: 091/7402478

Palermo, 27 agosto 2014

Prot. n. 692383/USG

Responsabile del procedimento: Funzionario Contabile Dott. Fr.sco Paolo Sanfilippo

OGGETTO: Legge 11 agosto 2014 n. 114 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.

Ai Sigg. Dirigenti

E, p.c.

Al Signor Sindaco

Ai Sigg. Assessori

Al Signor Presidente del
Consiglio Comunale

Al Collegio dei Revisori dei Conti

Loro Sedi

Si rende noto che nella G.U. n. 190 del 18.08.2014 è stata pubblicata la legge 11 agosto 2014 n. 114 recante “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari*”.

Con la legge di conversione sopra indicata sono state apportate modifiche ed integrazioni alle disposizioni contenute nel D.L. 90/2014, le quali, come indicato nell’art. 54 del testo in argomento, sono entrate in vigore il 19 agosto 2014.

Orbene, si intende sottoporre all’attenzione delle SS.LL. le principali modifiche apportate dalla legge di conversione, sicché la presente circolare novella la precedente prot. n. 595612 del 14.07.2014 di pari oggetto, resa in occasione dell’entrata in vigore del D.L. 90/2014.

Il D.L. 24 giugno 2014 n. 90 come convertito dalla legge n. 114/2014 risulta articolato nei seguenti quattro titoli:

- misure urgenti per l'efficienza della P.A. e per il sostegno dell'occupazione;
- interventi urgenti di semplificazione;
- misure urgenti per l'incentivazione della trasparenza e correttezza delle procedure nei lavori pubblici;
- misure per lo snellimento del processo amministrativo e l'attuazione del processo civile telematico.

Al fine di pervenire ad una disamina delle questioni sottese alle complesse materie disciplinate, si ritiene opportuno illustrare, mediante l'articolazione dei seguenti paragrafi, le principali innovazioni recate dalla normativa in oggetto riferibili agli enti locali ed ai comuni in particolare.

Titolo I - MISURE URGENTI PER L'EFFICIENZA DELLA P.A. E PER IL SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE

Disposizioni per il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni

L'art. 1 abroga le norme che consentono il trattenimento in servizio per un biennio nel caso di collocamento a riposo per raggiungimento dei limiti di età.

I trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore del D.L. 24 giugno 2014 n. 90 (dal 25 giugno 2014) sono fatti salvi fino al 31 ottobre 2014 o fino alla loro scadenza se prevista in data anteriore. I trattenimenti in servizio già disposti e non ancora efficaci alla data di entrata in vigore del citato D.L. 24 giugno 2014 n. 90 sono revocati.

In fase di conversione, è stato introdotto, tra l'altro, il comma 5 che, a modifica di quanto previsto dall'art. 72 del D.L. n. 112/2008, consente alle pubbliche amministrazioni, con decisione motivata da effettuarsi con riferimento alle esigenze organizzative e senza pregiudizio per l'erogazione dei servizi, di risolvere il rapporto di lavoro e il contratto individuale anche del personale dirigenziale, a decorrere dalla maturazione del requisito di anzianità contributiva per l'accesso al pensionamento, con un preavviso di sei mesi e comunque non prima del raggiungimento di un'età anagrafica che possa dare luogo a riduzione percentuale ai sensi delle vigenti norme in materia.

Semplificazione e flessibilità nel turn-over

L'art. 3 dispone che negli anni 2014 e 2015, ferma restando l'osservanza degli obblighi di cui ai

commi 557, 557 bis e 557 ter dell'art. 1 della legge 296/06¹ in tema di riduzione delle spese del personale e con riferimento al valore medio del triennio 2010 – 2013 (riferimento introdotto dal comma 557 quater dell'art. 1 della legge 296/06, aggiunto in sede di conversione del D.L. 90/2014), i comuni sottoposti al patto di stabilità interno procedono² ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Negli anni 2016 e 2017 la percentuale di spesa è elevata all'80 per cento, e a decorrere dal 2018 al 100 per cento.

Il comma 5 ter, introdotto anch'esso in fase di conversione, ha esteso l'applicazione dei principi di cui all'art. 4, comma 3, del del D.L. 101/2013, come convertito dalla legge 125/2013, agli enti locali, sicché **per l'avvio di nuove procedure concorsuali è necessario che** sia avvenuta l'immissione in servizio di tutti i vincitori di concorsi pubblici per rapporti di lavoro a tempo indeterminato e che nelle graduatorie vigenti, approvate a far data dall'1 gennaio 2007, non siano collocate idonee professionalità anche equipollenti a quelle necessarie; al primo requisito è possibile derogare per comprovate non temporanee necessità organizzative da motivare adeguatamente.

Il ricorrere delle superiori circostanze dovrà essere oggetto di specifica comunicazione da effettuarsi al Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni.

E' stata abrogata la previsione normativa di cui all'art. 76, comma 7, del D.L. 112/08, convertito in legge 133/08, secondo cui era fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale era

¹ 557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile; b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici; c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

557-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.

557-ter. In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133.

² Trattasi comunque di facoltà per le Amministrazioni.

pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale.

Le politiche di assunzioni delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo, sono coordinate dal Comune al fine di garantire anche per i suddetti soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese del personale e spese correnti.

I comuni, con incidenza delle spese del personale sulla spesa corrente sino al 25%, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite dell'80% del personale cessato nell'anno precedente per l'anno 2014 e nel limite del 100% per l'anno 2015.

Il comma 6 precisa, altresì, che i limiti di cui alla presente disposizione non si applicano alle assunzioni di personale appartenente nelle categorie protette, ai fini della (sola) copertura delle quote d'obbligo.

Gli enti locali, già dal 2011, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. Si segnala che con la legge n. 114/2014 i limiti citati non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti.

Il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente. In caso di mancato adempimento, il prefetto presenta una relazione al Ministero dell'interno.

Mobilità obbligatoria e volontaria

L'art. 4, attraverso la riscrittura dei commi 1 e 2 dell'art. 30 del D.lgs. 165/2001, disciplina la mobilità intercompartimentale volontaria tra pubbliche amministrazioni, che richiede la domanda e il previo assenso della amministrazione di appartenenza; l'amministrazione di destinazione provvede alla riqualificazione dei dipendenti, la cui domanda di trasferimento è accolta, eventualmente avvalendosi ove sia necessario, della Scuola nazionale dell'amministrazione.

I dipendenti possono essere trasferiti all'interno della stessa amministrazione o in altra

amministrazione, (in tale ultimo caso) previo accordo tra le amministrazioni, in sedi collocate nel territorio dello stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta chilometri dalla sede cui sono adibiti, prevedendo la norma una specifica deroga all'art. 2103 comma primo terzo periodo così come modificato dalla legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori); dette disposizioni si applicano ai dipendenti con figli di età inferiore a tre anni, che hanno diritto al congedo parentale, e ai soggetti di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, con il consenso degli stessi alla prestazione della propria attività lavorativa in un'altra sede.

Divieto di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza

Il divieto per la P.A. di attribuire incarichi di studio e di consulenza, già contemplato dall'art. 5, comma 9, del D.L. 95/2012, convertito dalla legge 135/2012, viene esteso dall'art. 6 del D.L. 90/2014, come convertito dalla legge n. 114/2014, a soggetti già lavoratori privati o pubblici in quiescenza, restando comunque consentiti gli incarichi e le cariche conferiti a titolo gratuito, purché di durata non superiore a un anno, non prorogabili né rinnovabili. Al contempo viene introdotto l'obbligo di rendicontare eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti stabili dal competente organo dell'amministrazione che ha attribuito l'incarico. Ove pertanto, dovesse procedersi al conferimento di incarichi di studio e di consulenza o al loro rinnovo, sarà opportuno che i relativi provvedimenti diano atto dell'insussistenza del divieto in parola.

Prerogative sindacali nelle pubbliche amministrazioni

L'art. 7 riduce del 50 per cento, con decorrenza 1 settembre 2014, i contingenti complessivi di distacchi, aspettative e permessi sindacali dei dipendenti pubblici con la qualifica di dirigente sindacale che godono delle predette prerogative sindacali. Si segnala al riguardo che il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri è già intervenuto sull'argomento con propria circolare esplicativa n. 5/2014 del 20 agosto 2014.

Riforma degli onorari dell'Avvocatura generale dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici

L'art. 9 determina l'ammontare dei compensi professionali degli avvocati dipendenti da pubbliche amministrazioni, che non può superare il 100% del trattamento economico complessivo. La norma distingue la corresponsione dei compensi in caso di sentenza favorevole in cui sia previsto il recupero delle spese legali a carico delle controparti, dalla corresponsione dei compensi in caso di pronunciata compensazione integrale delle spese anche in presenza di transazione dopo sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche, prevedendo che solo nel secondo caso la fattispecie si applica alle sentenze depositate a far data dal 19 agosto 2014.

Nei restanti casi (ossia per le previsioni di cui ai commi 3, 4, 5, secondo e terzo periodo del comma 6 e comma 7), si rinvia a disposizioni regolamentari e/o di CCNL, subordinando la corresponsione degli emolumenti all'adeguamento dei regolamenti e dei CCNL da effettuarsi entro tre mesi dal 19 agosto 2014. In caso di mancato adeguamento dal 1° gennaio 2015 non si potranno corrispondere compensi professionali agli avvocati dipendenti dalle pubbliche amministrazioni.

I compensi, inoltre, verranno ripartiti anche in funzione del rendimento individuale e della puntualità negli adempimenti processuali, con limiti nello stanziamento dei compensi (non superiore allo stanziamento dell'anno 2013) e nei compensi stessi che non possono essere superiori al trattamento economico complessivo per ciascun percipiente.

La parte rimanente dalla ripartizione delle somme recuperate nelle ipotesi di sentenza favorevole è riversata nel bilancio dell'amministrazione.

Abrogazione dei diritti di rogito del segretario comunale e provinciale e abrogazione della ripartizione del provento annuale dei diritti di segreteria

Il D.L. 24 giugno 2014 n. 90 all'art. 10 stabilisce che il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al comune, in caso di Segretario con qualifica dirigenziale che presti la sua attività in enti dotati di dirigenti. L'attività rogatoria è comunque assicurata dal segretario, ove sia richiesto dall'ente di appartenenza.

Disposizioni sul personale

Pur essendo opinione dello scrivente che la previsione di cui all'art. 11, modificativa della disposizione contenuta nell'art. 110 del D.lgs. 267/2000, non trovi applicazione nella Regione Siciliana, avendo vigenza il disposto della L.R. 48/1991 art. 1 comma 1 lettera h)³, si segnalano le principali novità introdotte.

La norma in argomento, nel prevedere che lo statuto dell'ente locale può contemplare che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato e che il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota dei posti di qualifica dirigenziale attribuibile mediante contratti a tempo determinato, ha elevato il limite alla misura del 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza

³ Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico.

È ribadito il principio che le assunzioni negli uffici alle dirette dipendenze del sindaco, della giunta o degli assessori hanno il divieto di effettuare attività gestionale, anche in caso di parametrizzazione del trattamento economico a quello dirigenziale attribuibile financo a prescindere dal possesso del titolo di studio pertinente.

Il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni da parte degli enti locali, come previsto dall'art. 3 c. 10 bis ultimo periodo della legge n. 114/2014, **è certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente**, in caso di mancato adempimento il prefetto presenta una relazione al Ministero dell'interno.

Copertura assicurativa dei soggetti beneficiari di forme di integrazione e sostegno del reddito coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale

L'art. 12 garantisce ai beneficiari di ammortizzatori sociali e di altre forme di integrazione e sostegno al reddito, che svolgono attività libera e volontaria a favore di organizzazioni di volontariato nell'ambito di progetti di utilità sociale a favore dei comuni, la copertura assicurativa contro le malattie e gli infortuni ponendone il relativo onere a carico dello Stato.

I Comuni promuovono le opportune iniziative informative e pubblicitarie finalizzate a rendere noti i progetti di utilità sociale in corso con le associazioni di volontariato. La verifica della sussistenza del requisito soggettivo dei beneficiari, su richiesta dei Comuni, è effettuata dall'INPS.

Incentivi per la progettazione

L'art. 13 interviene sul codice degli appalti eliminando, tramite l'abrogazione dei commi 5 e 6 dell'art. 92 del D. Lgs. 163/2006, la corresponsione degli incentivi per la progettazione previsti per i dipendenti delle stazioni appaltanti. Le risorse che in tal guisa si rendono disponibili sono regolamentate dal successivo art. 13 bis, di cui al successivo paragrafo.

Fondi per la progettazione e l'innovazione

Le risorse finanziarie che in siffatto modo si rendono disponibili sono, ai sensi dell'art. 13 bis della L. 114/2014, destinate a un fondo per la progettazione e l'innovazione. La destinazione delle somme accantonate al fondo avviene con modalità statuite da apposito regolamento da adottare, nel quale dovrà aversi riguardo all'entità e complessità dell'opera da realizzare; il 20% è destinato dall'ente per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centro di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini. Il restante 80% delle somme imputate al fondo, con criteri fondamentalmente invariati rispetto alla

abrogata previgente normativa, sono corrisposti ai dipendenti della stazione appaltante, con l'esclusione del personale con qualifica dirigenziale. E' anche introdotto un limite individuale alla possibilità di percepire gli incentivi, stabilendosi che eventuali eccedenze di incentivi che possono verificarsi a vario titolo costituiscono economie per l'ente.

Nomina dei dipendenti nelle società partecipate

In fase di conversione, è stato altresì modificato l'art. 16 che ridisegna il quadro normativo (di cui all'art. 4 del D.L. 95/2012, convertito dalla legge 135/2012) in ordine alla nomina di dipendenti delle pubbliche amministrazioni in società controllate direttamente o indirettamente. Nelle società che abbiano conseguito un fatturato da prestazioni di servizi a favore di amministrazioni pubbliche superiore al 90 per cento dell'intero fatturato⁴, fatta salva la facoltà di nomina di un amministratore unico, il numero dei componenti del consiglio di amministrazione non può essere superiore a tre; ai fini della nomina dei componenti, trovano applicazione le disposizioni in materia di inconfiribilità e di incompatibilità di incarichi di cui al D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39⁵.

Con decorrenza 1° gennaio 2015 il compenso annuale degli amministratori non può superare l'80% del costo complessivo sostenuto nel 2013; in caso di nomina di dipendente della amministrazione pubblica titolare della partecipazione, o controllante o titolare di poteri di indirizzo e vigilanza – previsione questa che rende meramente facoltativa la scelta dell'Amministrazione di avvalersi di propri dipendenti ovvero di soggetti esterni - i membri del consiglio di amministrazione hanno obbligo di riversare i relativi compensi assembleari all'amministrazione, ove riassegnabili, in base alle vigenti disposizioni, al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, entro limiti determinati.

Ricognizione degli enti pubblici e unificazione delle banche dati delle società partecipate

L'art. 17, al fine procedere ad una razionalizzazione degli enti pubblici, prevede che con decreto ministeriale da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, siano stabilite le informazioni che il comune è tenuto a comunicare - alla banca dati delle amministrazioni pubbliche - relative alle partecipazioni in società per azioni detenute direttamente o indirettamente. L'elenco delle amministrazioni adempienti e di quelle non adempienti all'obbligo di comunicazione è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze e su quello del Dipartimento della funzione

⁴ Per le altre società fatta salva – anche in questo caso - la nomina di un amministratore unico, i componenti dei consigli di amministrazione non potranno essere in numero superiore a cinque, tenuto della rilevanza e complessità delle attività svolte.

⁵ Cfr. la nota illustrativa di questo Ufficio di Staff del Segretario Generale prot. n. 674074/USG del 18.08.2014.

pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Divieto per le pubbliche amministrazioni di richiedere dati già presenti nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente

Le amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 17 bis, non possono richiedere ai cittadini informazioni e dati già presenti nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente, che subentra entro il 31 dicembre 2014 alle anagrafi della popolazione residente e dei cittadini italiani all'estero tenute dai comuni.

Soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e definizione delle funzioni dell'Autorità nazionale anticorruzione

L'art. 19 sancisce l'immediata soppressione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, e la decadenza dei relativi organi. I compiti e le funzioni svolti dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sono trasferiti all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC). In aggiunta ai suddetti compiti l'Autorità nazionale anticorruzione riceve notizie e segnalazioni di illeciti, anche da pubblici dipendenti, e, salvo che il fatto costituisca reato, applica, una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000, nel caso in cui il soggetto obbligato ometta l'adozione dei piani triennali di prevenzione della corruzione, dei programmi triennali di trasparenza o dei codici di comportamento.

Titolo II - INTERVENTI URGENTI DI SEMPLIFICAZIONE

Agenda della semplificazione amministrativa e moduli standard

L'art. 24 statuisce che entro il 31 ottobre 2014, il Consiglio dei ministri approva l'Agenda per la semplificazione per il triennio 2015-2017, concernente le linee di indirizzo condivise tra Stato, regioni, province autonome e autonomie locali e il cronoprogramma per la loro attuazione.

Il Governo, le regioni e gli enti locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono accordi o intese per adottare ed utilizzare una modulistica unificata e standardizzata su tutto il territorio nazionale per la presentazione alle pubbliche amministrazioni regionali e agli enti locali di istanze, dichiarazioni e segnalazioni con riferimento all'edilizia e all'avvio di attività produttive.

Entro il 15 febbraio 2015 le pubbliche amministrazioni approvano un piano di informatizzazione delle procedure per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni che permetta la

compilazione on line con procedure guidate accessibili tramite autenticazione con il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese. Le procedure devono permettere il completamento della procedura, il tracciamento dell'istanza con individuazione del responsabile del procedimento e, ove applicabile, l'indicazione dei termini entro i quali il richiedente ha diritto ad ottenere una risposta. Il piano deve prevedere una completa informatizzazione.

Obblighi di trasparenza per le pubbliche amministrazioni

L'art. 24 bis modificando l'art. 11 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 chiarisce l'ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni del menzionato D.lgs. 33/2013 anche con specifico riguardo alle società partecipate da amministrazioni pubbliche.

Servizi in rete e basi di dati delle pubbliche amministrazioni

Al fine di incentivare e potenziare l'uso di servizi in rete, l'art. 24 quater prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di € 1.000 ad un massimo di € 10.000 a carico delle amministrazioni che non diano attuazione agli obblighi di cui agli artt. 52, comma 1⁶, e 63 del D.lgs 82/2005⁷, entro il termine di 180 giorni decorrenti dal 19 agosto 2014.

⁶ Art. 52. Accesso telematico e riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni

1. L'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati e documenti è disciplinato dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, secondo le disposizioni del presente codice e nel rispetto della normativa vigente. Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel proprio sito web, all'interno della sezione «Trasparenza, valutazione e merito», il catalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche dati in loro possesso ed i regolamenti che ne disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria.

⁷ Art. 63. Organizzazione e finalità dei servizi in rete

1. Le pubbliche amministrazioni centrali individuano le modalità di erogazione dei servizi in rete in base a criteri di valutazione di efficacia, economicità ed utilità e nel rispetto dei principi di eguaglianza e non discriminazione, tenendo comunque presenti le dimensioni dell'utenza, la frequenza dell'uso e l'eventuale destinazione all'utilizzazione da parte di categorie in situazioni di disagio.

2. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di servizi pubblici progettano e realizzano i servizi in rete mirando alla migliore soddisfazione delle esigenze degli utenti, in particolare garantendo la completezza del procedimento, la certificazione dell'esito e l'accertamento del grado di soddisfazione dell'utente. A tal fine, sono tenuti ad adottare strumenti idonei alla rilevazione immediata, continua e sicura del giudizio degli utenti, in conformità alle regole tecniche da emanare ai sensi dell'articolo 71. Per le amministrazioni e i gestori di servizi pubblici regionali e locali le regole tecniche sono adottate previo parere della Commissione permanente per l'innovazione tecnologica nelle regioni e negli enti locali di cui all'articolo 14, comma 3-bis.

3. Le pubbliche amministrazioni collaborano per integrare i procedimenti di rispettiva competenza al fine di agevolare gli adempimenti di cittadini ed imprese e rendere più efficienti i procedimenti che interessano più amministrazioni, attraverso idonei sistemi di cooperazione.

3-bis. A partire dal 1° gennaio 2014, allo scopo di incentivare e favorire il processo di informatizzazione e di potenziare ed estendere i servizi telematici, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, utilizzano esclusivamente i canali e i servizi telematici, ivi inclusa la posta elettronica certificata, per l'utilizzo dei propri servizi, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze e atti e garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché per la richiesta di attestazioni e certificazioni.

Il medesimo articolo, al secondo comma, stabilisce che, entro trenta giorni decorrenti dal 19 agosto 2014, le pubbliche amministrazioni comunicano all'Agenzia per l'Italia digitale, esclusivamente per via telematica, l'elenco delle basi di dati in loro gestione e degli applicativi che le utilizzano.

Comunicazioni tra le pubbliche amministrazioni

Ai sensi dell'art. 24 quinquies le pubbliche amministrazioni comunicano tra loro attraverso la messa a disposizione a titolo gratuito degli accessi alle proprie basi di dati alle altre amministrazioni. L'Agenzia per l'Italia digitale, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e le amministrazioni interessate alla comunicazione telematica, definisce entro novanta giorni gli standard di comunicazione e le regole tecniche a cui le pubbliche amministrazioni devono conformarsi.

Titolo III - MISURE URGENTI PER L'INCENTIVAZIONE DELLA TRASPARENZA E CORRETTEZZA DELLE PROCEDURE NEI LAVORI PUBBLICI

Nuove norme in materia di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa

L'art. 29 novella le disposizioni della iscrizione delle attività imprenditoriali all'elenco dei fornitori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa, stabilendo che la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria è **obbligatoria** acquisita, indipendentemente dalle soglie stabilite dal codice di cui al D.lgs 159/2011) dalle stazioni appalti ed in genere da tutti i soggetti di cui all'art. 83 del D.lgs 159/2011, attraverso la consultazione, anche in via telematica, di apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori, istituito presso ogni prefettura.

L'iscrizione nell'elenco è disposta dalla prefettura della provincia in cui il soggetto richiedente ha la propria sede, e la prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa, disponendo la cancellazione dell'impresa dall'elenco in caso di esito negativo. L'iscrizione nell'elenco tiene luogo della comunicazione e dell'informazione

3-ter. A partire dal 1° gennaio 2014 i soggetti indicati al comma 3-bis utilizzano esclusivamente servizi telematici o la posta elettronica certificata anche per gli atti, le comunicazioni o i servizi dagli stessi resi.

3-quater. I soggetti indicati al comma 3-bis, almeno sessanta giorni prima della data della loro entrata in vigore, pubblicano nel sito web istituzionale l'elenco dei provvedimenti adottati ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter, nonché termini e modalità di utilizzo dei servizi e dei canali telematici e della posta elettronica certificata.

3-quinquies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le deroghe e le eventuali limitazioni al principio di esclusività indicato dal comma 3-bis, anche al fine di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta.

In sede di prima applicazione, e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di entrata in vigore del D.L. 24 giugno 2014 n. 90 (25 giugno 2014), i soggetti interessati procedono all'affidamento di contratti o all'autorizzazione di subcontratti previo accertamento della avvenuta presentazione della domanda di iscrizione nell'elenco.

In prima applicazione, la stazione appaltante che abbia aggiudicato e stipulato il contratto o autorizzato il subappalto esclusivamente sulla base della domanda di iscrizione è obbligata a informare la competente prefettura-ufficio territoriale del Governo di essere in attesa del provvedimento definitivo.

Divieto di transazioni della pubblica amministrazione con società o enti esteri aventi sede in Stati che non permettono l'identificazione dei soggetti che ne detengono la proprietà o il controllo

Al fine di assicurare la trasparenza e la legalità nell'attività amministrativa e contrattuale delle pubbliche amministrazioni, viene introdotto, con l'art. 35, il divieto di effettuare ogni operazione economica o finanziaria tra le pubbliche amministrazioni e società o enti esteri, per i quali non è possibile l'identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo, in virtù della legislazione dello Stato in cui hanno sede. Rimane ferma la possibilità della stazione appaltante di richiedere documentazione e chiarimenti alle imprese concorrenti nelle procedure di evidenza pubblica. Detta disposizione non si applica qualora siano osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell'ente.

Monitoraggio finanziario dei lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi

L'art. 36 stabilisce che per i lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi il controllo dei flussi finanziari è attuato secondo le modalità e le procedure, anche informatiche, individuate dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) per il monitoraggio investimenti pubblici (MIP) e codice unico di progetto (CUP). A tal fine, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente D.L. 24 giugno 2014 n. 90 (25 giugno 2014), **le stazioni appaltanti adeguano gli atti generali di propria competenza alle modalità di monitoraggio finanziario di cui alla delibera n. 45 del 2011 del CIPE, nonché alle ulteriori prescrizioni contenute nella delibera dello stesso organismo da adottare in futuro.** Per i contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, le modalità di controllo

dei flussi finanziari sono adeguate alle indicazioni della citata deliberazione n. 45 del 2011 del CIPE entro sei mesi dalla predetta data.

Trasmissione ad ANAC delle varianti in corso d'opera

L'art. 37, fermo restando quanto previsto in merito agli obblighi di comunicare all'Osservatorio dei contratti pubblici relativamente a lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, pone l'obbligo di trasmettere le varianti in corso d'opera di cui al comma 1, lettere b), c) e d) dell'articolo 132 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad apposita relazione del responsabile del procedimento, all'Autorità nazionale anticorruzione, entro il termine di trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante, per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza della suddetta Autorità.

Per gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera sono comunicate (entro 30 giorni dalla relativa approvazione) all'Osservatorio dei contratti pubblici, tramite le sezioni regionali, per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti dell'ANAC.

In caso di inadempimento, si applicheranno le sanzioni previste dall'art. 6, comma 11, del D.lgs 163/2006⁸.

Titolo IV - MISURE PER LO SNELLIMENTO DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO E L'ATTUAZIONE DEL PROCESSO CIVILE TELEMATICO

Semplificazione degli oneri formali nella partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici

L'art. 39 introduce nuove disposizioni, che si applicano alle procedure di affidamento indette successivamente alla data di entrata in vigore del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, in materia di mancanza, di incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive che obbligano il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro, il cui

⁸ Art. 6, comma 11, D.lgs 163/2006:

Con provvedimento dell'Autorità, i soggetti ai quali è richiesto di fornire gli elementi di cui al comma 9 sono sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 25.822 se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti, ovvero alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 51.545 se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri. Le stesse sanzioni si applicano agli operatori economici che non ottemperano alla richiesta della stazione appaltante o dell'ente aggiudicatore di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento, nonché agli operatori economici che forniscono dati o documenti non veritieri, circa il possesso dei requisiti di qualificazione, alle stazioni appaltanti o agli enti aggiudicatori o agli organismi di attestazione.

versamento é garantito dalla cauzione provvisoria. La stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine il concorrente é escluso dalla gara. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte. Dette disposizioni si applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara.

Misure per l'ulteriore accelerazione dei giudizi in materia di appalti pubblici

Al Codice del processo amministrativo sono apportate alcune modificazioni, introdotte dall'art. 40, volte a semplificare il rito per i contenziosi sugli appalti pubblici. Il giudizio, ferma la possibilità della sua definizione immediata nell'udienza cautelare ove ne ricorrano i presupposti, viene comunque definito con sentenza in forma semplificata in udienza fissata d'ufficio e da tenersi entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente. In caso di particolari necessità processuali la definizione del merito viene rinviata con apposita ordinanza ad una udienza da tenersi non oltre trenta giorni.

Il Tribunale amministrativo regionale deposita la sentenza con la quale definisce il giudizio entro trenta giorni dall'udienza di discussione, ferma restando la possibilità di chiedere l'immediata pubblicazione del dispositivo entro due giorni.

Le nuove disposizioni si applicano ai giudizi introdotti con ricorso depositato, in primo grado o in grado di appello, in data successiva alla data di entrata in vigore del D.L. 24 giugno 2014 n. 90.

Con apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti i limiti dimensionali del ricorso, a cui le parti sono chiamate ad attenersi, prevedendo altresì specifici casi di deroga.

Il mancato esame da parte del Giudice di tutte le questioni trattate nelle pagine rientranti nei limiti costituisce motivo di appello della sentenza di primo grado e di revocazione della sentenza di appello.

Le misure di contenimento del numero delle pagine sono applicate in via sperimentale per due anni dalla entrata in vigore della legge 114/2014, dopo il primo anno dall'applicazione il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa effettua il monitoraggio degli esiti della sperimentazione.

Misure per il contrasto all'abuso del processo

Altre modificazioni al Codice del processo amministrativo, introdotte dall'art. 41, riguardano il contrasto all'abuso processuale nelle controversie in materia di appalti. Il giudice, anche d'ufficio, può condannare la parte soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata, in favore della controparte, comunque non superiore al doppio delle spese liquidate, in presenza di motivi manifestamente infondati; nelle controversie in materia di appalti l'importo della sanzione pecuniaria può essere elevato fino all'uno per cento del valore del contratto.

Modifiche in materia di indirizzi di posta elettronica certificata della pubblica amministrazione

L'art. 47 proroga sino al 30 novembre 2014 il termine per la comunicazione da parte delle pubbliche amministrazioni al Ministero della Giustizia dell'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dedicata alla giustizia.

Nel rinviare le SS.LL. ad una attenta lettura delle precedenti disposizioni, le funzioni dirigenziali in indirizzo, coordinate dai rispettivi Capi Area, vorranno assumere ogni iniziativa conseguente, dando puntuale attuazione ai richiamati precetti normativi ed assicurando la massima diffusione a tutto il personale.

Il Segretario Generale
Avv. Fabrizio Dall'Acqua